CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 febbraio 2018 *Prot.527/GG/df*

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: accordo CNPI-MIUR sull'alternanza scuola-lavoro orientato sulla cultura della sicurezza e legalità

Segnaliamo alla Vostra attenzione il protocollo di intesa siglato dal nostro Consiglio con il MIUR finalizzato a rafforzare il rapporto tra percorsi formativi e l'accesso al mondo delle professioni e del lavoro. A seguito del protocollo è stato costituito il Comitato paritetico, previsto all'art. 4 del protocollo, coordinato dalla dottoressa Carla Galdino del MIUR, cui partecipano i nostri consiglieri Cristina Cipollini e Antonio Perra oltre al dott Giuseppe Colangelo del MIUR.

Stiamo ora attendendo l'ufficializzazione del successivo accordo CNPI-MIUR sull'alternanza scuola-lavoro orientato sulla cultura della sicurezza e legalità che ha una connotazione tecnico ingegneristica. In ogni caso, nell'attesa, considerando l'accoglimento della bozza di accordo, si può già procedere all'accredito sulla piattaforma "alternanza scuola-lavoro" (link: http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html). Alla piattaforma possono accedere le scuole, gli studenti e le strutture ospitanti.
I Collegi devono effettuare le iscrizioni nel portale e stipulare le convenzioni con gli istituti interessati.

Dalla compilazione dei format ed inserimento delle informazioni nella piattaforma si genera, in modo automatico, la "convenzione". Pertanto, Vi invitiamo ad attivarvi fin da subito per la diffusione sul territorio del progetto e per la sottoscrizione di convenzioni con gli istituti.

Vi segnaliamo la disponibilità offerta dal MIUR per intervenire in eventuali incontri territoriali per illustrare e divulgare l'iniziativa.

Vi alleghiamo i due documenti restando a Vostra disposizione per collaborare all'organizzazione di incontri nella Vostra area territoriale.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
ATTI del Ministro
Prot. n. 0000001 - 10/01/2018 - REGISTRAZIONE
Titolario: 02.01

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato MIUR)

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
(di seguito denominato CNPI)

"Rafforzare il rapporto tra percorsi formativi e l'accesso al mondo delle professioni e del lavoro"

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
ATTI del Ministro
Prot n. 0000001 - 10/01/2018 - REGISTRAZIONE
Titolario: 02.01

VISTI

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";

la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Il Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui

all'articolo 10,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento."

la direttiva del MIUR 15 luglio 2010 n. 57 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88";

la direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87";

la Direttiva MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88";

la Direttiva MIUR 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87";

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2017, prot.n. 70 del 23 dicembre 2016, e per l'anno 2018, prot.n.16 del 4 agosto 2017;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

le normative concernenti l'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, con particolare riferimento all'affermazione del principio fondamentale che subordina l'accesso alla professione intellettuale al possesso della laurea triennale o formazione equivalente.

TENUTO CONTO

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 tra l'UE e l'Italia, adottato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di Europa 2020, e in particolare, dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 10), per migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale, anche allo scopo di favorire una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali.

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l'acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione;
- promuove l'esperienza formativa dell'alternanza scuola-lavoro, in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge n. 107/2015;
- promuove specifiche iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali, individuando nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro lo strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale docente e amministrativo favorendo forme di partenariato con enti pubblici ed imprese, anche con l'apporto di esperti esterni per la qualificazione di competenze specialistiche;
- considera necessario contribuire allo sviluppo e all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricoli scolastici;
- favorisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di "Europa 2020", l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche attraverso interventi mirati e puntuali;
- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi contesti, la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
- sostiene il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa;

Il Consiglio nazionale dei periti industriali laureati (CNPI):

- rende disponibili le professionalità della propria struttura organizzativa e del proprio management, per favorire lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- è interessata a favorire l'alternanza scuola-lavoro intesa come progetto formativo per le scuole, volto a consolidare l'apprendimento fondato sul saper fare;
- auspica che la definizione del presente Protocollo d'intesa costituisca uno stimolo per l'attivazione di analoghe e ulteriori iniziative di raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro e delle professioni;
- ritiene che l'attenzione alle esigenze del territorio e delle giovani generazioni rappresenti una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale, contribuendo allo sviluppo sociale e alla qualità della vita con iniziative concrete;

- intende realizzare sinergie con il sistema scolastico di istruzione tecnica terziaria professionalizzante e universitaria professionalizzante, per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali, al miglioramento della formazione tecnico-professionale, tecnologica ed operativa delle studentesse e degli studenti, con particolare riferimento agli istituti tecnici che orientano all'accesso ai corsi di laurea triennali o ai corsi tecnici terziari di pari livello accademico abilitanti per l'accesso alla professione di perito industriale;
- promuove e favorisce, attraverso le azioni da realizzare, la partecipazione delle studentesse e degli studenti alla mobilità internazionale presso imprese di settore e professionisti iscritti agli ordini tecnici dei diversi paesi dell'Unione europea;
- orienta le studentesse e gli studenti verso la scelta dei percorsi di studio superiori, la formazione universitaria e le attività di tirocinio funzionali all'accesso alla professione tecnica di perito industriale, nelle diverse aree di specializzazione;
- favorisce il raccordo e l'integrazione tra la formazione e la professione di perito industriale attraverso nuovi percorsi di studio universitari o parificati e di tirocinio per le studentesse e gli studenti.

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto)

Il MIUR e il CNPI, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica e organizzazione professionale, con il presente Protocollo d'intesa intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il confronto tra il sistema dell'istruzione e formazione superiore terziaria universitaria o parificata e professionale e il sistema delle imprese insieme all'Ordine dei periti industriali, al fine di:

- dare attuazione alla legge n. 107/2015, con riferimento all'alternanza scuola lavoro, prevista dall'articolo 1, commi 33 e seguenti;
- favorire l'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di competenze tecnico-professionali, nonché relazionali e manageriali nel settore di riferimento e sulla base di appositi progetti formativi;
- promuovere azioni per l'orientamento dei giovani e per la formazione culturale, tecnica e scientifica realizzata *on the job*, anche attraverso l'apporto di esperti di settore nelle diverse attività didattico-educative collegate all'alternanza scuola lavoro;
- promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e CNPI, per la realizzazione di iniziative educative e formative rivolte agli studenti;
- favorire lo sviluppo delle competenze delle studentesse e degli studenti nel settore di riferimento;

- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione superiore e formazione universitaria e professionale in raccordo con le esigenze del mondo produttivo del settore e delle professioni intellettuali dell'area tecnica, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro.

Art. 2
(Impegni delle Parti)

Il MIUR e il CNPI si impegnano a:

1. attivare iniziative di informazione rivolte alle studentesse e agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche del settore, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
2. promuovere l'organizzazione di attività di orientamento in uscita a livello territoriale per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto delle prospettive occupazionali offerte dal territorio;
3. definire iniziative e attività, anche a livello territoriale, per la realizzazione di tirocini formativi in studi professionali e società tra professionisti;
4. proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro attraverso il raccordo tra i professionisti periti industriali e le istituzioni scolastiche;
5. attivare iniziative di formazione rivolte alle studentesse e agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche del settore al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi
   alle mutevoli esigenze professionali del mercato del lavoro;
6. concordare l'organizzazione di attività di orientamento a livello territoriale:
   - per le studentesse e gli studenti delle scuole medie inferiori, al fine di presentare l'offerta formativa degli Istituti tecnici del settore;
   - per le studentesse e gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori, quale orientamento in uscita verso il conseguimento della laurea professionalizzante o percorso equivalente occorrente per l'accesso alla professione di perito industriale e l'avvicinamento alle prospettive occupazionali offerte dal territorio;
7. formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro;
8. favorire il rinnovamento e l'integrazione dei percorsi di studio rivolti ai periti industriali che, anche attraverso la formazione professionale e i tirocini, agevolino il conseguimento della laurea o percorso equivalente per l'accesso e la specializzazione della professione.

Art. 3
(Impegni del CNPI)

Il CNPI si impegna a:

- predisporre elenchi di studi professionali e società di professionisti che, a livello territoriale, si rendono disponibili ad accogliere studentesse e studenti in progetti di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio;
- svolgere iniziative di monitoraggio e valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per i professionisti periti industriali che hanno aderito ai progetti, di esprimere una valutazione in ordine alla preparazione delle studentesse e degli studenti partecipanti e all'efficacia dei percorsi;
- orientare le studentesse e gli studenti verso la scelta delle attività formative e di tirocinio che siano utili ai fini del conseguimento della laurea professionalizzante o percorso equivalente e dell'accesso alla professione di perito industriale.

Articolo 4
(Comitato tecnico-scientifico paritetico)

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato tecnico-scientifico paritetico presieduto da un rappresentante del MIUR.

Il Comitato cura in particolare:

- il monitoraggio e la valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro;
- l'organizzazione delle iniziative di informazione e di orientamento di cui all'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa;
- la predisposizione e il monitoraggio delle convenzioni sul territorio relative alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola -lavoro da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e di CNPI;
- il monitoraggio dell'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dalle studentesse e dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi, in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- la raccolta delle valutazioni dei dirigenti scolastici, in ordine alle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni relative alle iniziative di alternanza scuola-lavoro realizzate, con evidenza della specificità e del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;

- l'analisi delle richieste emergenti del mercato del lavoro del settore, al fine di individuare/rimodulare nuovi profili professionali e le connesse competenze per garantire ai giovani le migliori opportunità di occupazione.

Il Comitato predispone annualmente una relazione da inviare al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e all'Amministratore delegato di CNPI, evidenziando le iniziative assunte, i punti forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.
Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 5
(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura, con proprio decreto, la costituzione del Comitato tecnico-scientifico paritetico di cui all'Articolo 4, nonché, attraverso l'Ufficio IV, i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative realizzate sulla base del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 6
(Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare la maggiore diffusione possibile al presente Protocollo d'intesa presso gli Uffici scolastici regionali e le sedi/unità operative di CNPI con l'obiettivo di favorire la stipula di convenzioni tra queste ultime e le Istituzioni scolastiche.

Articolo 7
(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Il Sottosegretario di Stato

Gabriele Toccafondi

Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Il Presidente

Giampiero Giovannetti

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

CNPI

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e

il Consiglio Nazionale dei Periti industriali e Periti industriali laureati

- vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare le previsioni di cui all'art. 21 in materia di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

- visto il d. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";

- vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

- vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

- visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- visto il d. P.R. 20 marzo 2009, n. 89 concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- visto il d. P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- visto il d. P.R. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- visto il d. P.R. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare il comma 34 dell'art. 1 che, attraverso la modifica dell'art. 1 comma 2 del d. lgs. 77 del 2005, estende la possibilità di realizzare i progetti Alternanza Scuola Lavoro con gli Ordini professionali.

- considerato che le "Parti" intendono promuovere la cultura della sicurezza e della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l'approfondimento delle competenze tecniche, collegate allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, di cui all'art. 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- considerato, altresì, che le "Parti" intendono promuovere la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche per il tramite degli Ordini territoriali, volti ad implementare la cultura della sicurezza e della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico d'aula con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale tecnico al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo del Perito industriale nella società, nei vari settori di specializzazione professionale;

- considerato, inoltre, che le "Parti" intendono sviluppare una costante collaborazione, al fine di promuovere iniziative comuni volte a fornire indicazioni agli Ordini territoriali dei Periti Industriali e agli istituti scolastici interessati alla sottoscrizione di convenzioni:

a) per il conseguimento di un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla sicurezza e alla legalità; b) per la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro di cui all'art. 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107: 1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare, nell'ambito della progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa, incontri informativi ad hoc sui temi della educazione alla sicurezza e alla legalità; 2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani triennali dell'offerta formativa tenendo conto delle effettive peculiarità ed esigenze degli istituti scolastici di ogni ordine e grado avuto riguardo anche alla dislocazione territoriale e ad ulteriori specificità;

- considerato, infine, che le "Parti" concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della educazione alla sicurezza e legalità stabilendo un programma minimo comune a cui ogni singolo istituto scolastico potrà attenersi nella predisposizione del proprio piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del d. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ovvero nella predisposizione di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro;

- ritenuto opportuno sviluppare azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici attraverso la sottoscrizione di convenzioni tra gli Ordini territoriali dei Periti industriali e gli istituti scolastici nel cui circondario hanno sede, e per ciò che concerne i progetti di

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

CNPI

Alternanza Scuola Lavoro, previa iscrizione dei primi al cd. "Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro" di cui all'art.1, comma 41 lett. a), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Finalità

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla sicurezza e alla legalità.

2. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare, per il tramite di convenzioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107 tra Ordini territoriali dei Periti industriali e istituti scolastici di ogni ordine e grado, la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro secondo quanto previsto dalla citata legge e dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e successive modifiche prevedendo lo svolgimento di specifici moduli di orientamento sui temi della educazione alla sicurezza e alla legalità nonché forme di apprendimento pratico da svolgersi presso l'Ordine dei Periti industriali.

3. Le azioni comuni di cui ai comma che precedono devono perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) sviluppo delle competenze in materia di competenze tecniche, collegate allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; b) potenziamento delle conoscenze in materia di educazione all'autoimprenditorialità; c) sviluppo ed implementazione della conoscenza del ruolo del perito industriale nella società nell'ambito delle attività professionali riservategli per legge; d) orientamento alla professione di Perito industriale e alle sue specializzazioni.

Articolo 2 Oggetto

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso il presente Protocollo: a) individuano le modalità operative che dovranno essere indicate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e delle quali gli istituti scolastici dovranno tener conto nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa prevedendo lo svolgimento di percorsi formativi specifici impartiti da periti industriali ed aventi ad oggetto l'educazione alla sicurezza e alla legalità; b) elaborano il Programma minimo comune per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche mediante la elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale dei Periti industriali e istituto scolastico.

Articolo 3 Modalità operative

1. Il piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ogni singolo istituto scolastico ovvero il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dovrà, ferma restando l'autonomia didattica ed organizzativa della scuola, prevedere -nell'ambito della progettazione didattica curriculare, extracurriculare ovvero educativa ed organizzativa- lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di moduli di orientamento della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente Protocollo.

2. I moduli di cui al comma che precede dovranno essere svolti da periti industriali individuati dall'Ordine locale.

3. Per i fini di cui al precedente comma, l'Ordine locale dei Periti industriali e l'istituto scolastico possono costituire un Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da due rappresentanti dell'istituto scolastico, di cui uno necessariamente appartenente ai rappresentanti dei genitori, e da due rappresentanti dell'Ordine dei Periti industriali, di cui uno rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine stesso, ovvero un suo delegato. Il Comitato Tecnico Scientifico collabora, in relazione alle specifiche iniziative, alla predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa ovvero a quella annuale delle attività nonché alla redazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è gratuita.

Articolo 4 Programma minimo comune

1. Le Parti, fermo restando che con separato atto ad integrazione del presente Protocollo possono individuare più specificamente gli argomenti in materia di educazione alla cittadinanza e legalità da inserirsi obbligatoriamente nel piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ciascun istituto scolastico, sin da ora stabiliscono che le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, prevedano che i contenuti del Programma minimo comune di cui all'art. 2 abbiano comunque ad oggetto: a) le competenze tecnico-professionali riservate per legge all'Ordine dei Periti industriali; b) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; c) l'educazione alla cultura della legalità e della sicurezza nei diversi ambiti dell'attività tecnico professionale; d) lo svolgimento di moduli pratici di esperienze sul campo con l'assistenza di periti industriali.

Articolo 5 Rapporti tra Ordine dei Periti industriali ed Istituto scolastico

1. Le Parti, di comune accordo, convengono che ogni singola convenzione tra Ordine locale dei Periti industriali ed istituto scolastico possa prevedere l'attivazione di uno dei corsi opzionali di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ovvero la realizzazione di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro di cui all'art. 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Delle convenzioni stipulate per l'attivazione di un corso opzionale di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è fatta menzione nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

3. Ogni Ordine dei Periti industriali che sottoscriverà una convenzione con un istituto scolastico per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1, si impegna: a) ad indicare i Periti industriali iscritti all'albo ordinario per lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al precedente art. 3, comma 2; b) a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore dei Periti industriali impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della presente Convenzione.

Articolo 6 Oneri economici

1. Le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno stabilire che le iniziative formative strutturate secondo le previsioni di cui all'art. 3 siano impartite a titolo gratuito.

2. Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa del docente, ove l'istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, saranno sopportati dagli Ordini dei Periti industriali. In caso di necessità, l'Ordine dei Periti industriali potrà richiedere un contributo economico al Consiglio nazionale dei Periti industriali (CNPI) e alla Cassa previdenziale (EPPI), che potrà concederlo previa adeguata valutazione della richiesta.

Articolo 7 Durata e modifiche

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Roma, ... 2017

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
Il Presidente pro tempore
Per. Ind. Giampiero Giovannetti

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Il Ministro pro tempore
f.to Sen. Valeria Fedeli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

CNPI

ALLEGATO 1 AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA CNPI E MIUR

Programma minimo comune ex art. 2, comma 1 lett. b) del Protocollo Alternanza Scuola Lavoro - Anno Scolastico 2017-2018

Il progetto Alternanza Scuola Lavoro. L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 d. lgs. 15 aprile 2005, n. 77).

Destinatari. Scuola secondaria di secondo grado (i.e. scuola superiore). Licei e Istituti tecnici. In fase di sperimentazione potrebbero essere coinvolte almeno due classi, per un numero di studenti variabile tra i 20 e 30, ad iniziare dal primo anno del triennio.

Il programma. Il presente programma teorico-pratico, suddiviso in sei moduli, prevede un numero di incontri pari a 25 della durata di ore 3 ciascuno per un numero totale di ore pari a 75 ed un modulo conclusivo, esclusivamente pratico, per un totale di 25. Il totale complessivo di ore è pari a 100.

I moduli. Il programma di seguito riportato è suddiviso in quattro moduli comuni sia ai Licei che agli Istituti tecnici:

1) l'educazione alla cultura della legalità e della sicurezza nei diversi ambiti dell'attività tecnico professionale;

2) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

3) le competenze tecnico-professionali riservate per legge all'Ordine dei Periti industriali;

4) lo svolgimento di moduli pratici di esperienze sul campo con l'assistenza di periti industriali.

Modalità di svolgimento. I concetti possono essere veicolati attraverso differenti modalità e in base all'approccio del learning-by-doing: lezioni frontali, workshop, simulazioni, role play, panel di esperti, oratori a invito e brainstorming.

Accertamento delle competenze. I Periti industriali coinvolti, nella fase propositiva della parte teorico/informativa, verificheranno il livello di consapevolezza giuridica e di padronanza contenutistica del gruppo-classe destinatario del percorso e in base al livello attestato adegueranno i contenuti (la scelta di trattare i macroargomenti e le tematiche o con focus e approfondimenti specifici) e metodi delle attività teorico/informativa.

Moduli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

CNPI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Moduli	Numero di incontro	Programma minimo comune (sia per Licei che Istituti Tecnici)
Modulo primo Sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza alimentare (HACCP) (25 ore) (*) questo modulo attribuisce il rilascio dei seguenti attestati: - attestato di formazione lavoratore 16 ore (rischio alto) - attestato di formazione addetto antincendio 4 ore (rischio basso)	1° incontro – 5 ore	Introduzione alla normativa italiana ed Europea, conoscenza degli enti di normazione di settore (es. UNI, CEI, emanazione). Introduzione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa. La diffusione della cultura della sicurezza. Organizzazione della prevenzione aziendale.
	2° incontro – 5 ore	Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, particolare approfondimento del ruolo di RSPP. Organi di vigilanza, controllo ed assistenza (INAIL, ASL, ispettorato del lavoro, ecc.). Introduzione di concetti di rischio, che cos'è il rischio, danno, prevenzione e protezione. Infortuni mancati – near-missing;
	3° incontro – 5 ore	Rischi specifici normati e rischi specifici non normati. Metodi di valutazione, lettura degli esiti, ricerca, scelta ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione.
	4° incontro – 5 ore	Gestione di emergenza, procedure di esodo ed incendi, organizzative di primo soccorso, normative di riferimento.
	5° incontro – 5 ore	Introduzione alla normativa sulla sicurezza alimentare ed il rispetto della normativa. La diffusione della cultura della sicurezza alimentare. Rischi e pericoli alimentari, conservazione degli alimenti – igiene. Piano di autocontrollo, criticità, procedure, Individuazione e controllo rischi.
Modulo secondo Sicurezza ambientale (25 ore)	6° incontro – 5 ore	Introduzione alla normativa italiana ed Europea, conoscenza degli enti di normazione di settore (es. UNI, CEI, emanazione).
	7° incontro – 5 ore	Introduzione alla normativa sulla sicurezza ambientale ed il rispetto della normativa. La diffusione della cultura della sicurezza ambientale. Gestione delle varie compagine ambientali che possono riguardare: scarichi idrici, emissioni di gas/polveri in atmosfera, emissioni sonore, gestione dei rifiuti e dei materiali end of waste, bonifica dei siti inquinanti, nonché la gestione dei materiali di scavo, ecc.
	8° incontro - 5 ore	Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti pubblici e privati, particolare approfondimento del ruolo del tecnico. Organi di vigilanza, controllo ed assistenza. Predisposizione di una pratica che può essere dalla richiesta di autorizzazione all'intervento di bonifica.
	9° incontro - 5 ore	Valutazione dell'impatto ambientale, gestione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale, qualità ambiente e sicurezza, gestione della qualità ambientale ed eco-compatibilità, monitoraggi ambientali quali campionamenti ed analisi.
	10° incontro – 5 ore	Incidenti stradali e trasporto merci pericolose. Casi di indagine diverse tipologie in base agli argomenti degli incontri.

Modulo terzo Competenze tecnico-professionali riservate per legge all'Ordine dei Periti industriali (25 ore)	11° incontro – 5 ore	Visita al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - Breve presentazione delle attività, compiti e funzioni.
	12° incontro – 5 ore	Cosa fanno i Periti Industriali e Periti Industriali Laureati? Quando si ha bisogno di loro? Il ruolo del Perito nella società.
	13° incontro – 5 ore	Come lavora un Perito. Ascoltare, scrivere, studiare, progettare, relazionarsi: dal contatto con il Committente, allo studio, elaborazione dei documenti (relazioni, perizie, ecc.), stesura dei progetti, studio di normative specifiche di settore (es. UNI), presentazione e consegna della pratica al committente.
	14° incontro – 5 ore	Cosa si fa negli studi tecnici? Come funzionano? Lo studio tecnico è (solo) una piccola impresa professionale? La funzione del perito e i doveri nei confronti di clienti (privati e pubblici) e colleghi. Le norme di Deontologia professionale: insieme dei principi e delle regole di Etica professionale. Il carattere personale della prestazione professionale. Sicurezza privacy.
	15° incontro – 5 ore	Il Perito e le Istituzioni. Il rapporto con il Collegio, i Colleghi, i Committenti, le pubbliche autorità, i terzi e partecipazione a concorsi e commissioni in genere.
Modulo quarto (teorico-pratico) (25 ore)	16° incontro – 5 ore	Il gioco dei ruoli (role playing). Nel percorso formativo il discendente, nell'uso dei giochi di ruolo cerca di coniugare l'acquisizione delle competenze sia relazionali (saper essere) a competenze specifiche e tecniche di un preciso profilo professionale (saper fare)
	17° incontro – 5 ore	Come si apre un'attività lavorativa e gli adempimenti specifici richiesti. Scelta di apertura di una attività lavorativa dalla stesura del progetto edile, impiantistico (elettrico, termico, ecc.), verifiche e collaudi ed iter autorizzazione amministrative.
	18° incontro – 5 ore	Il ruolo degli Enti locali (comune, ASL, ecc.), ricerca e predisposizione di autorizzazioni (edilizia, impianti ed ambientale). Organizzazione dell'attività, ambienti di lavoro, scelta delle attrezzature ed impianti. Stesura DVR e delle valutazioni specifiche con l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
	19° incontro – 5 ore	Elaborazione di un caso tipo quale valutazione del rischio specifico rumore negli ambienti di lavoro ed impatto acustico e le relative misure di prevenzione e protezione. Assistenza agli studenti accompagnati per lo svolgimento delle misurazioni su campo.
	20° incontro – 5 ore	Assistenza agli studenti accompagnati per contatti con gli Enti locali (comune, ASL, INAIL, Vigili del fuoco, ecc.), per la richiesta di documentazione predisposizione di autorizzazioni.